

CONTRATTO DI SERVIZI

PER LA NOMINA A DPO EX ART. 37, PAR. 6, GDPR 679/16

Tra

Il Covar 14- Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14, con sede in Carignano (TO), Via Cagliari 3I/L/D, Codice Fiscale 80102420017 in persona del legale rappresentante **Leonardo DI CRESCENZO** di seguito denominato "ENTE", da una parte
e

AVV. Costanza MOTTINO, MITCTN85A71A859B, domiciliata in Torino, Via Susa n. 31, di seguito nominato anche DPO, dall'altra

Premesso

- Che il Covar 14- Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 ha deliberato con provvedimento del 24 maggio 2018 n. 27 (all. 1) di nominare l'Avv. Costanza MOTTINO quale Responsabile della Protezione dei Dati – Data Protection Officer in relazione all'insieme dei trattamenti dei dati effettuati dall'Ente per la durata di anni 1;
- Il DPO è un soggetto scelto in quanto particolarmente qualificato ed in possesso dei requisiti richiesti dall'art.37 de GDPR e di onorabilità di cui all'art. 7 del decreto 11 settembre 2000, n. 289, in modo che possa garantire i requisiti di indipendenza, terzietà e continuità d'azione previsti dal Decreto;
- Il Covar 14 ha ritenuto l'Avv. Mottino soggetto idoneo, in possesso dei requisiti richiesti dall'art.37 del GDPR e di onorabilità di cui all'art. 7 del decreto 11 settembre 2000, n. 289.

ARTICOLO 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

1.1 Le Premesse e gli eventuali Allegati, debitamente sottoscritti dalle Parti in segno di accettazione, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito, complessivamente, il “**Contratto**”).

1.2 In caso di contrasto tra il testo del corpo del Contratto e quello dei suoi Allegati, il primo dovrà prevalere.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 Con la stipulazione del presente Contratto l'ENTE affida in esclusiva all'Avv. Costanza MOTTINO, il quale accetta, l'esecuzione dietro corrispettivo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del GDPR, in piena autonomia e indipendenza, dei seguenti compiti e funzioni espressamente stabiliti dalla legge quali di stratta spettanza al DPO:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi

- l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
 - d) tenere i rapporti con il Garante ed effettuare le notifiche e le comunicazioni previste dalla legge.
 - e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
 - f) essere membro del Team crisi che gestisce eventuali situazioni di Data Breach.

ARTICOLO 3 -OBBLIGHI DELL' ENTE

3.1 I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dall'Ente pertanto quest'ultima si impegna a:

- a) mettere a disposizione del DPO le risorse al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate ai sensi del disciplinare di gara;
- b) garantire che il DPO eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse.
- c) di provvedere a destinare specifica dotazione economica di spesa per l'assolvimento dei compiti assegnati su provvedimento motivato sottoposto ad approvazione del cda, nel corso dell'anno, cui ammontare potrà essere definito in modo condiviso e in ottemperanza ai regolamenti vigenti dell'ente;
- d) stabilire un rapporto professionale di fiducia con il DPO, obbligandosi a evitare provvedimenti di revoca che non siano fondati su motivazioni pertinenti e fondate;
- e) dare accesso al DPO a tutte le attività relative al trattamento di dati personali svolte dall'Ente ed alla relativa documentazione; qualora attività rilevanti o potenzialmente rilevanti siano affidate a terzi, il DPO deve poter accedere anche alle attività svolte da detti soggetti in virtù delle nomine in carico a tali soggetti di: Contitolari del trattamento, Responsabili esterni al trattamento, Sub-responsabili del trattamento.

ARTICOLO 4 - OBBLIGHI E FACOLTA' DEL DPO

4.1 L'Avv. MOTTINO, in relazione ai compiti che è chiamato a svolgere, deve:

- a) adempiere al suo incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata e dalle sue specifiche competenze,
- b) nell'esercizio delle sue funzioni, improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza;
- c) predisporre un piano di lavoro dove indica le funzioni che intende intervistare, i processi che intende auditare o delegare ad audit terzi qualificati;
- d) effettuare incontri con frequenza di riunioni ogni 15 giorni, coinvolgendo le risorse indicate nel piano ed organizzando le attività;
- e) elaborare con cadenza trimestrale una relazione della propria attività relazionando agli Organi di Governo al CdA un quadro completo delle attività svolte, in corso di svolgimento e/o programmate.

- f) relazionare in ordine alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute, alle Comunicazioni del Garante, alle attività svolte dal Team crisi e alle sanzioni disciplinari eventualmente irrogate dai soggetti competenti agli autorizzati, nonché dai provvedimenti presi verso i Contitolari del trattamento, Responsabili esterni al trattamento, Sub-responsabili del trattamento e riferirà sui necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi che sarà opportuno intraprendere sulla analisi dei rischi, PIA, registro dei trattamenti, documentazione (riferimento a MOP).

4.3 Il DPO dichiara sin d'ora la propria disponibilità e reperibilità ogni qual volta:

- la sua presenza è richiesta dal Garante della protezione dei dati
- è convocato il Team crisi (vedi procedura Data Breach)
- il CdA richiede il suo parere anche in relazione alla analisi dell'impatto privacy (analisi dei rischi/PIA)

4.4 Inoltre il DPO fornirà assistenza agli interessati nei tempi e nelle modalità previste dalle informative, nel caso di contatto e accederà con regolarità alla casella di posta elettronica dpo@covar14.it.

ARTICOLO 5 - MODALITA' OPERATIVE DI TENUTA DEGLI INCONTRI DEL DPO

5.1 Degli incontri aziendali in cui ha partecipato verrà redatto verbale da parte del medesimo DPO.

Il DPO curerà la stesura dell'ordine del giorno, l'invio delle convocazioni, la redazione dei verbali delle riunioni, la predisposizione e l'invio delle informative periodiche al Consiglio di Amministrazione.

5.2 Tutti i documenti emessi dovranno essere chiaramente identificati e gestiti in modo controllato tramite apposito libro verbale.

5.3 I verbali dovranno essere firmati dal DPO e dai componenti intervenuti negli incontri e sono conservati a cura del DPO.

L'archivio del DPO è presso la sede dello Studio Legale all'indirizzo indicato in epigrafe

ARTICOLO 6 - DURATA DELL'INCARICO

6.1 Il presente contratto ha durata di anni uno, non è possibile il rinnovo tacito. Poiché nel corso dell'incarico l'Ente sarà soggetto a trasformazione ai sensi della LR Piemonte n.1/2018, l'affidatario accetta sin da ora l'eventuale cessione del contratto a nuovo soggetto, obbligandosi a portare a termini gli impegni assunti sulla realtà originaria, salvo differenti accordi con il soggetto subentrante.

6.2 Il DPO laddove decaduto conserverà le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo DPO (se previsto) al quale effettuerà il passaggio di consegne; la documentazione in possesso, contenendo dati personali degli interessati dell'Ente, a conclusione del rapporto contrattuale, è conservata per il termine di 10 anni dal DPO.

6.3 Qualora l'Avv. Costanza MOTTINO intendesse rinunciare all'incarico dovrà darne immediata e motivata comunicazione al CdA dell'Ente, il quale provvederà alla sua sostituzione.

6.4 La revoca del DPO compete esclusivamente al CdA dell'Ente e il DPO non potrà essere revocato se non per giusta causa.

ARTICOLO 7 - CAUSE DI INELEGGIBILITÀ / DECADENZA

7.1 Gli Organi di Governo dell'Ente potranno revocare in ogni momento il DPO Avv. Costanza MOTTINO per giusta causa, ovvero nei seguenti casi:

- qualora il DPO non convocasse o partecipasse con frequenza almeno trimestrale agli incontri con l'Ente;
- laddove il DPO perdesse i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione, o nell'ipotesi in cui sopravvenisse un'incompatibilità e/o conflitto d'interesse;
- in ipotesi di interdizione o inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il DPO inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo continuativo superiore a sei mesi;
- in caso di mancato rispetto degli incumbenti di cui all'art. 4 o 10.2;
- in caso di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite il c.d. patteggiamento, a danno dell'Ente, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte del DPO;
- in caso di una sentenza di condanna penale passata in giudicato, a carico del DPO, con applicazione di una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

7.2 In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del DPO, il CdA dell'Ente dovrà essere informato tempestivamente in modo che provvederà senza indugio alla nomina di un nuovo DPO

ARTICOLO 8 - CORRISPETTIVO

8.1 La remunerazione spettante al DPO Avv. Costanza MOTTINO è stata convenuta in € 11.515,00 sull'anno 2018 e € 4.939,00 sull'anno 2019 oltre 15% RF, Iva e Cpa, per complessivi € 16.801,77 sul 2018 e € 7.200,76 sul 2019;

ARTICOLO 9 - BUDGET ANNUALE

9.1 Al fine di garantire un'autonomia anche finanziaria al DPO verrà destinata specifica dotazione economica di spesa per l'assolvimento dei compiti assegnati su provvedimento motivato sottoposto ad approvazione del CdA;

9.2 l'ammontare delle ammontare dovrà essere definito in modo condiviso e in ottemperanza ai regolamenti vigenti dell'ente; il DPO avrà l'obbligo di rendiconto al CdA delle eventuali spese sostenute.

ARTICOLO 10 - CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

10.1 Tutte le informazioni relative all'attività del DPO saranno considerate da tutti i soggetti coinvolti come riservate e per esclusivo uso interno, fatti salvi gli obblighi di legge, le informazioni già note e gli obblighi informativi previsti dal presente documento e dal codice di condotta.

In particolare, il DPO sarà tenuto al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni. Tale obbligo, tuttavia, viene meno nei confronti del CdA dell'Ente.

10.2 Il DPO Avv. Costanza MOTTINO si impegna ad assicurare la riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso – con particolare riferimento alle segnalazioni che gli dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del MOP – e si astiene dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per scopi non conformi alle funzioni proprie del DPO salvo il caso di espressa autorizzazione. In ogni caso ogni informazione in suo possesso viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia. L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica del DPO.

10.3 E' data facoltà al DPO nel rispetto del presente regolamento, che è parte integrante del contratto con lui stipulato di emanare altre disposizioni funzionali allo svolgimento delle attività definite.

ART. 11 - POLIZZA ASSICURATIVA

L'Avv. Costanza MOTTINO dichiara di avere stipulato con primaria compagnia un'assicurazione danni con massimali adeguati ai rischi derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.

ART. 12 - TOLLERANZA, INTEGRALITA' E NULLITA'

12.1. Il Contratto e i suoi Allegati, che potranno essere modificati e integrati solo con atto scritto e sottoscritto dalle Parti, esprimono la totalità dell'accordo intervenuto tra le Parti relativamente ai Servizi, e si sostituiscono a qualunque accordo verbale o scritto concluso anteriormente tra le medesime con medesimo oggetto. In caso di nullità di una delle clausole del presente Contratto, la clausola nulla sarà sostituita da una clausola che abbia effetti economici e giuridici equivalenti alla clausola originale.

12.2. Il fatto che una Parte non si avvalga, in un dato momento, di una qualunque delle disposizioni del presente Contratto o dei suoi Allegati, o non denunci la loro violazione, non può essere considerato come tacita rinuncia a far valere, in futuro, gli effetti di tale disposizione o le conseguenze di tale violazione

Carignano

Covar 14

Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14

Avv. Costanza MOTTINO

Si allegano:

All 1: Delibera di nomina a DPO del 24 maggio 2018 n. 27